



CITTÀ DI RAGUSA

DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 145

08 SET. 2011

Data

OGGETTO: Mantenimento incarichi professionali all'avvocato Angelo Frediani, ex dirigente del Settore Avvocatura, conferitegli da questa amministrazione avanti le autorità giudiziarie presso le quali i relativi giudizi sono in corso di svolgimento.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi:

Bilancio 2011 Competenze

Capitolo _____ spese per _____

Funz. _____ Serv. _____ Interv. _____

Addi _____

IL RAGIONIERE CAPO

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Dirigente o responsabile del Servizio

Ragusa, li ... 09 ... 2011

Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile di Ragioneria

Ragusa, li

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55, comma 5°, della legge 08/06/1990, n.142, recepito dalla L.R. n.48/91.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa, li

Si esprime PARERE FAVOREVOLE all'adozione dell'atto di cui all'oggetto sotto il profilo della sua legittimità.

Ragusa, li ... 09 ... 2011



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

Vista la nota del 19 luglio 2011 (prot. 65235 del 19.7.2011) con la quale l'avvocato Angelo Frediani, già dirigente del settore Avvocatura di questo Comune, in pensione a far data dal 1 luglio 2011, ha fatto presente che a partire dalla data del suo collocamento in pensione, e senza alcuna interruzione, ha effettuato il trasferimento della sua iscrizione professionale dall'elenco speciale dei dipendenti di enti pubblici esercenti attività professionale per gli enti di appartenenza all'albo professionale e che, pertanto i giudizi pendenti dallo stesso difesi nell'interesse del Comune e per i quali ha ricevuto procura di difesa sono regolarmente attivi e non interrotti;

Che, pertanto, l'autorità comunale ha l'alternativa tra revocare gli incarichi già conferiti all'avv. Frediani e sostituirlo, nella difesa di ciascuno di essi, con altro difensore interno od esterno, ovvero mantenere le procure rilasciategli a suo tempo, proseguendo nei giudizi a mezzo del medesimo difensore, senza alcuna necessità di ulteriore attività giudiziaria; si tratta, peraltro, nella maggior parte dei casi di giudizi in avanzata fase di svolgimento per molti dei quali le attività istruttorie sono già definite ed i giudizi sono maturi per la decisione alle scadenze stabilite dagli organi giudiziari;

Che si ritiene, pertanto, opportuno e conveniente per l'ente mantenere gli incarichi già affidati all'avv. Frediani fino alla definizione dei giudizi, apparentando questa soluzione la migliore sia dal punto di vista tecnico che organizzativo;

Appare opportuno, infatti, che il giudizio pendente continui con lo stesso difensore che conosce la causa in tutti i suoi aspetti e può, pertanto, svolgere una difesa consapevole e serena rispetto al cambio di difensore che comporterebbe uno studio ex novo del giudizio, minori tempi di maturazione delle problematiche e probabilmente delle maggiori spese per ripetizione di alcune attività professionali, se si tratta di incarico esterno;

Le stesse problematiche potrebbero sussistere nel caso di conferimento degli incarichi ad interni, ai quali si aggiungerebbe la enorme difficoltà organizzativa di gestire un notevole contenzioso aggiuntivo, rispetto ai carichi di lavoro di cui sono attualmente gravati e, che sono maggiorati dalla definitiva assenza del professionista -dirigente.

Ritenuto che la richiesta dell'avv. Frediani è da accogliere in quanto la prosecuzione dei giudizi a mezzo le sue prestazioni professionali appare la migliore soluzione per disciplinare il contenzioso da lui svolto in pendenza di lavoro di servizio;

Ritenuto, invece, che la proposta da lui fatta nella nota del 19 luglio 2011 di retribuzione con i minimi tariffari delle attività professionali che il professionista svolgerà dal 1 luglio 2011 in poi, in relazioni alle cause pendenti, oltre al rimborso delle spese, ivi comprese quelle generali, non appare completamente condivisibile, in quanto si tratta di giudizi ciascuno dei quali è già in gran parte svolto e, pertanto, soggetto alla disciplina retributiva prevista dal vigente regolamento comunale dell'avvocatura per la corresponsione degli onorari ai professionisti interni;

Che appare, pertanto, più opportuno che anche per le attività successive al 1 luglio 2011 vengano applicate le regole previste nel regolamento dell'avvocatura con le clausole che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

art.8 (cause vinte con sentenza di condanna della controparte);

art.9 (Cause vinte con sentenza recante compensazione integrale delle spese e senza pronuncia di spese);

art.10 (cause vinte con sentenza recante compensazione parziale delle spese e poste a carico della controparte);

art.11 (cause transatte);

Che a tale trattamento andrà aggiunta, se prevista, l'IVA e la CP oltre al rimborso delle spese documentate di trasferta e permanenza fuori sede ed alle eventuali spese di procedimento, se anticipate, e spese generali se richieste.

Per tali ragioni

Visti il parere favorevole espressi dal Responsabile in ordine alla regolarità tecnica, il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale.

Visto l'art. 41 della L.R. n. 26/93 che attribuisce alla Giunta Municipale la competenza nelle materie indicate nell'art. 15 della L.R. n. 44/91, così consolidandosi l'indirizzo normativo in ordine alla individuazione del Sindaco quale Organo a competenza generale;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento non rientra tra quelle indicate nel sopracitato art. 15 della L.R. N° 44/91 per cui il provvedimento stesso rientra nella competenza sindacale;

DETERMINA

1) Mantenere in favore dell'avv. Angelo Frediani, già dirigente del settore avvocatura in pensione, gli incarichi professionali a lui conferiti da questa amministrazione avanti le autorità giudiziarie presso cui i relativi giudizi sono in corso di svolgimento e non definiti al momento del suo collocamento a riposo.

Tale mantenimento di difesa contempla anche il recupero di spese legali di giudizi definiti.

2) Applicare a dette prestazioni professionali le norme del vigente regolamento comunale dell'avvocatura approvato con deliberazione di G.M. n.1111 del 16.10.2001, in relazione alla disciplina degli onorari da corrispondere oltre al rimborso delle spese ,se documentate.

3) Di riservarsi con successivi atti di impegnare le somme necessarie per retribuire l'attività professionale svolta dall'avv. Angelo Frediani per come stabilito nel punto 2) del presente dispositivo.


IL SINDACO

Parte integrante: nota prot.n.65235/11

All.to:Stralcio di Reg.Avvocatura

*

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il ..8 SET 2011..... fino al24 SET 2011..... per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li8 SET 2011.....

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la determinazione è stata trasmessa in copia al Presidente del Consiglio, ai sensi del 3° comma dell'art.8 della L.R. n.39/97

Ragusa, li8 SET 2011.....

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO C.S.
(Giuseppe Iurato)

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente determinazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal8 SET 2011..... al24 SET 2011.....

Ragusa, li


IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della determinazione

Vista l'Attestazione del messo comunale, certifico che la presente determinazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno19 SET 2011..... ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal19 SET 2011..... senza opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE



05825

19/07/2011

Avv. Angelo Frediani

Parte integrante e sostanziale
alla Determinazione Sindacale

N° 145 del 08-09-2011

Ragusa 19 luglio 2011

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI RAGUSA

Il sottoscritto avv. Angelo Frediani, già dirigente del settore avvocatura del Comune di Ragusa, collocato in pensione dal 1 luglio 2011, fa presente che in data 12 luglio 2011 il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Ragusa ha accolto la richiesta dello scrivente di essere trasferito dall'elenco speciale dei dipendenti degli enti pubblici esercenti attività professionale per gli enti di appartenenza nell'albo ordinario senza soluzione di continuità dalla data di collocamento a riposo e, pertanto, informa la S.V. di essere ancora difensore del Comune di Ragusa nei giudizi pendenti in forza delle procure a margine degli atti di difesa a suo tempo rilasciati dal Sindaco pro tempore del Comune di Ragusa.

Si tratta di alcuni giudizi avanti il Giudice di pace ed il Tribunale di Ragusa ormai in fase di definizione, di alcuni giudizi avanti la Commissione tributaria provinciale e regionale, di alcuni giudizi avanti la Corte di Cassazione, una ventina di cause tutte in fase di definizione (rinviate per conclusioni e memorie) avanti la Corte di Appello di Catania (udienza fissate anche per l'anno 2016) e di numerosi giudizi amministrativi, molti dei quali pendenti da numerosi anni e per la maggior parte in attesa di pronuncia di perenzione.

Ella potrà, se lo ritiene opportuno, revocare i mandati ed affidare i giudizi ad altri difensori, anche interni ovvero proseguire nei giudizi a mezzo dello scrivente difensore, senza alcuna necessità di ulteriore attività giudiziaria. In tal caso sarebbe opportuna una conferma degli incarichi pendenti, anche generica, che possa disciplinare le attività ulteriori, dal punto di vista organizzativo ed economico limitatamente alle attività successive al pensionamento dello scrivente, essendo quelle precedenti state svolte in pendenza di rapporto di impiego ed assoggettate alla disciplina del regolamento dell'avvocatura interna anche in relazione al trattamento economico.

Lo scrivente non ha particolari pretese economiche essendo sufficiente il rimborso delle spese che sosterrà, anche per trasferimenti e vacazioni a

Catania o Palermo, delle spese generali ed il pagamento dei minimi tariffari per le attività che saranno svolte dal 1 luglio 2011 in poi.

Ritiene che la continuazione dei giudizi da parte del difensore che li ha iniziati è opportuna ed utile per l'ente ed una manifestazione di corretta gestione amministrativa.

Lo scrivente ,poi, potrebbe proseguire le ulteriori fasi dei giudizi trattati già definiti in primo grado e necessari di una ulteriore fase giudiziaria in appello o avanti le magistrature superiori.

Ritiene che sia legittima l'assegnazione degli incarichi al primo difensore che conosce le cause e potrebbe svolgere le difese con cognizione di causa (cd continuità difensiva garantita anche dal vigente regolamento per gli incarichi esterni). Si tratta allo stato di tre giudizi (Yumangi CGA ; Opere pie E.Criscione Lupis e Boscarino Corte Appello e Degremont Cassazione in materia tributaria) le cui delibere presto saranno sottoposte all'esame di GM per l'autorizzazione a stare in giudizio e per le quali lo scrivente si affida alle decisioni della S.V.

Porge distinti saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Angelo Giunchi".